

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

## TRIBUNALE DI BOLOGNA

### SEZIONE LAVORO

### *RICORSO EX ART 414 C.P.C.*

Per il ricorrente:

- D'ESPOSITO ANTONINO, nato il 30/11/1968 a Sorrento ed ivi residente alla via Corso Italia n. 226 F4, C.F.: DSP NNN 68S 30I 862 V;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

### CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna BO

-RESISTENTI-



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

- 1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto n. 256/2023 emesso dall'Ufficio scolastico regionale Emilia Romagna (allegato 1) con cui è stata indetto il concorso per titoli per l'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico, ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione, per l'anno scolastico 2022/2023, delle graduatorie permanenti provinciali relative al profilo professionale di: COLLABORATORE SCOLASTICO dell'area "A" del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 46 del C.C.N.L. 2006/09 e alle correlate tabelle A e C, nella parte in cui - con particolare riferimento alla "Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio" - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego" sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante A.T.A. - che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti "non in costanza di nomina") - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle graduatorie, alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina" (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- 2) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie A.T.A. 24 mesi funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva "non svolto in costanza di nomina" alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina" (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- 3) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione "per intero", all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse, così



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

come statuito dalla sentenza n. 1720/22 emessa dal Consiglio di Stato in favore del ricorrente, in relazione all'inserimento dello stesso nelle graduatorie di III fascia;

- 4) CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie.

### FATTO

Il Sig. D'Esposito è un diplomato che ambisce ad operare per i profili amministrativi cd. personale A.T.A.

Il ricorrente ha presentato, in data 16.05.2023, la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi, provincia di Bologna (allegato 2).

Il ricorrente concorre per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), siccome munito del titolo di accesso rappresentato dal Diploma di maturità professionale, conseguito nell'a.s. 1986/87 presso l'Istituto professionale alberghiero statale "F. De Gennaro" di Vico Equense (allegato 3).

Orbene, l'istante ha indicato nella domanda ATA 24 mesi per l'anno 2023/2024, di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare, "dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A.", ergo, non in costanza di nomina. Nel dettaglio il servizio è stato svolto nell'anno 1988/1989 (luglio– settembre), presso il Maricentro LA SPEZIA (allegato 4).

Il ricorrente, dopo aver conseguito il titolo di studio, idoneo per i corrispondenti profili professionali A.T.A., non ha potuto accettare supplenze nella scuola per adempiere gli obblighi di leva secondo il principio dettato dall'art. 52 della Costituzione.

Intanto, con il Decreto n. 256/2023, si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, per la regione Emilia Romagna, anno scolastico 2023/24. Ebbene, nella "Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio" è stato previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego" sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Diversamente, sempre nella Tabella di valutazione titoli, è stato sancito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “non in costanza di rapporto d’impiego”, è considerato, dal Ministero, come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell’inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Parliamo di una differenza – rispetto al ben più consistente punteggio riconosciuto per il servizio militare “in costanza di nomina” – di non poco conto, a fronte della quale l’assistito, ritenendo discriminante ed illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) “non in costanza di nomina”.

Tra l’altro, proprio sulla medesima questione – con riferimento alle graduatorie di III fascia A.T.A. – il ricorrente è risultato beneficiario della sentenza n. 1720/2022 emessa dal Consiglio di Stato (allegato 5), **pronuncia con cui il supremo Consesso amministrativo ha sancito il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare prestato, non in costanza di nomina, ai fini della miglior collocazione nelle graduatorie per le supplenze.**

Ciononostante, una volta inseritosi nelle graduatorie permanenti ATA, il ricorrente si è visto ancora una volta privato del riconoscimento del predetto punteggio, che consentirebbe al ricorrente una collocazione migliorativa ai fini della stipula dei contratti.

Per tali ragioni l’odierno A.T.A. si rivolge a codesto Autorevole Giudicante, illustrando i seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

**VIOLAZIONE DELL’ART. 2909 CODICE CIVILE, NELLA PARTE IN CUI IL COMPORTAMENTO DELLA P.A. VIOLA IL GIUDICATO FAVOREVOLE CHE - SEPPUR RIFERITO AD ALTRA GRADUATORIA – “COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE”.**



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Nel caso de quo, la stabilità del giudicato, conseguente alla pubblicazione della sentenza n. 1720/2022 del Consiglio di Stato, rende necessario e dovuto il riconoscimento di punti 6 per il servizio militare, svolto non in costanza di nomina, in favore del ricorrente con riferimento a qualunque istanza dallo stesso prodotta sin dal momento di pubblicazione del pronunciamento.

Ciò in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia.

Orbene, l'agire ministeriale si trova in insanabile conflitto con il dictum giudiziale, con cui è stato accertato, senza alcuna preclusione, il diritto dell'istante al riconoscimento dei 6 punti per il servizio militare svolto.

Diversamente opinando, si creerebbe un cortocircuito giuridico, innanzi al quale il ricorrente si troverebbe costretto ad agire nuovamente in giudizio per rivendicare un diritto già riconosciuto da altro giudicante, realizzando, in tal guisa, un'evidente violazione del principio del *ne bis in idem*!

In un'ottica sistematica di logica giuridica, il giudicato formatosi sulla pronuncia accertativa e dichiarativa del diritto del ricorrente al riconoscimento *ipso facto* di punti 6, non potrà che involgere tutte le possibili successive situazioni in cui il lavoratore si ritrovi, trattandosi di una posizione già giudizialmente accertata e, di conseguenza, consolidata.

\*\*\*

### TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente, rapp.to e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia:

- 1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 256/23 con cui è stata indetta la procedura di concorso per titoli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA 24 mesi, per l'a.s. 2023/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alla Tabella di



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all’ aspirante A.T.A. - che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

- 2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all’interno delle graduatorie ove ha chiesto l’inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d’interesse, così come giudizialmente statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1720/2022;
- 3) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
- 4) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell’accoglimento delle domande;
- 5) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

### **Si versano in atti i seguenti documenti:**

1. Decreto Ministeriale n. 256/23, istitutivo delle graduatorie permanenti ATA provincia di Bologna per l’a.s. 2023/24;
2. Domanda di inserimento/aggiornamento nella II fascia delle graduatorie permanenti ATA a.s. 2023/24;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944  
Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

3. diploma di maturità;
4. Foglio matricolare;
5. Sentenza n. 1720/2022 del Consiglio di Stato, sulla medesima questione seppur relativa alle graduatorie di III fascia ATA.

### *Salvis iuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile.

Si dichiara altresì che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autocertificazione reddituale che si produce.

Castellammare di Stabia, 13.11.2023

*Avv. Ciro Santonicola*

*Avv. Aldo Esposito*

